

I dubbi dei giudici

Il secondo rinvio alla Consulta

Dopo il rinvio della Cgt Campania, anche la Cgt di secondo grado della Lombardia, solleva dubbi di costituzionalità della norma introdotta dalla riforma del contenzioso tributario, sul divieto di produrre nuovi documenti in appello

La disciplina transitoria

Il dubbio di costituzionalità riguarda l'assenza di una disciplina transitoria per i procedimenti di primo grado avviati prima dell'entrata in vigore della riforma. Dubbio che investe anche la legittimità del divieto assoluto, a prescindere dalla disciplina transitoria

Nuove prove in appello, altro rinvio alla Consulta per sospetta illegittimità

Cgt Lombardia

In dubbio l'applicazione a procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Dubbi di costituzionalità della norma introdotta dalla riforma del contenzioso tributario, sul divieto di produrre nuovi documenti in appello anche dalla Cgt di secondo grado della Lombardia. Dopo il rinvio della Cgt della Campania (ordinanza 1658/2024), anche i giudici della Cgt della Lombardia (presidente Antonoli, relatore Borsani) con l'ordinanza 27/2024 (pubblicata sulla Gazzetta, prima serie speciale, del 6 novembre) sospettano della incostituzionalità delle modifiche apportate all'articolo 58 del Dlgs 546/1992, dal decreto di riforma del contenzio-

so tributario, in base alle quali, salvo specifiche eccezioni, non sono producibili in appello nuovi documenti.

L'ordinanza ha origine da un ricorso contro un preavviso di ipoteca nel quale l'interessato contestava, l'omessa notifica degli atti prodromici. L'agenzia della riscossione si costituiva in giudizio (in ritardo) producendo anche i documenti asseritamente comprovanti le notifiche. La Cgt di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo di non poter esaminare i documenti depositati tardivamente, con la precisazione che essi potevano essere vagliati in appello. L'Ader presentava appello costituendosi in giudizio il 12 febbraio (data successiva al 5 gennaio 2024, entrata in vigore del Dlgs 220/2023 di riforma del contenzioso tributario) producendo di nuovo i documenti.

Da evidenziare però che tra le modifiche introdotte con la riforma decorrenti dal 5 gennaio, vi sono anche le nuove e più stringenti regole sul deposito di nuovi documenti in appello (articolo 58 Dlgs 546/1992). La norma, a differenza del passato,

prevede la produzione solo se il giudice ritenga i documenti indispensabili per la decisione o la parte dimostri di non averli potuti produrre prima. Il nuovo comma 3 dell'articolo 58 dispone il divieto assoluto di produrre alcune tipologie di documenti quali deleghe, procure, atti di deleghe di firma, prove di notifiche dell'atto impugnato, atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado. I documenti prodotti dall'Ader in primo grado non erano stati esaminati dal giudice e comunque, in secondo grado, non potevano essere nuovamente depositati per l'immediata entrata in vigore del divieto assoluto (riguardando la notifica di atti impositivi).

Da qui il dubbio di costituzionalità della nuova norma rispetto all'assenza di una disciplina transitoria relativa a procedimenti di primo grado avviati prima dell'entrata in vigore della riforma. In queste ipotesi infatti (come segnalato sulle pagine del Sole 24 Ore) le parti in primo grado avrebbero potuto volutamente omettere il deposito di documenti nella consapevolezza di poterlo fare in secondo grado. Ma l'immediata operatività del divieto ha inibito tale possibilità, neanche superabile previa autorizzazione del giudice trattandosi di documenti per i quali vige il divieto assoluto di produzione in appello.

La Cgt della Lombardia dubita poi, anche della legittimità del divieto assoluto a prescindere dall'assenza della disciplina transitoria. Innanzitutto perché la legge delega in realtà non prevedeva una simile totale inibizione (assente nella relazione illustrativa), poi perché interferisce con la funzione giurisdizionale in quanto bypassa la potestà del giudice di ammettere taluni documenti. Verrebbe poi compiuta una ingiustificata "discriminazione" tra tipologie di documenti: mal si comprende perché alcuni documenti - a differenza di altri - possono essere ammessi in appello previa valutazione del giudice.